

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1998, n. 22

**Modifica della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8. "Istituzione del servizio di tesoreria".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'articolo 2 della legge regionale  
2 marzo 1972, n. 8

1. L'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 è così sostituito:

*"Articolo 2"*

*1. Il servizio di Tesoreria è affidato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ad una o più banche opportunamente associate aventi, nel complesso, un ammontare di mezzi amministrati non inferiore a 30.000 miliardi di lire e un patrimonio di almeno 5.000 miliardi di lire."*

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 maggio 1998

Galan

## Dati informativi concernenti la legge regionale 12 maggio 1998, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8, modificata con la presente l.r. n. 22/1998 è pubblicato a pag. 141 del presente fascicolo.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 12 maggio 1998, n. 22, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

### 1. Indice

Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8

### 2. Procedimento di formazione della legge regionale 12 maggio 1998, n. 22

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Gava ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 febbraio 1998, n. 4/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 febbraio 1998, dove ha acquisito il n. 400 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª Commissione consiliare in data 5 marzo 1998;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 marzo 1998, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Lucio Pasqualetto, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 aprile 1998, n. 2990;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 aprile 1998;
- Il Commissario del Governo, con nota 4 maggio 1998, n. 816/22709, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il 31 dicembre 1998 viene a scadere la convenzione con il Mediobanca spa per lo svolgimento del servizio di Tesoreria (con nota prot. n. 502 del 3 febbraio 1998 è stata data disdetta alla convenzione), si rende, perciò, necessario provvedere a bandire la gara per l'affidamento dello stesso.

La legge regionale 2 marzo 1972, n. 8, che disciplina l'affidamento del servizio, risulta superata in alcune sue parti.

L'articolo 2 prevede che l'azienda di credito o l'Istituto o l'Organizzazione Consortile di aziende di credito per poter acquisire l'affidamento del servizio di Tesoreria debba possedere un ammontare di mezzi amministrati non inferiore a lire 500 miliardi e un patrimonio di almeno 5 miliardi di lire.

Risulta, ora, necessario adeguare tali parametri alle mutate dimensioni bancarie e di prevedere che i requisiti di accesso al bando di gara per le aziende di credito siano tali da garantire alla Regione Veneto una regolare gestione del servizio.

Si ritiene, pertanto, di modificare l'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 prevedendo per le aziende di credito un ammontare di mezzi amministrati non inferiore a 30.000 miliardi di lire e un patrimonio di almeno 5.000 miliardi di lire.

Inoltre è opportuno rendere più generico il vincolo giuridico istituzionale che può collegare un eventuale pool di banche che volessero partecipare alla gara, perciò non viene riproposta la dicitura "Istituto o Organizzazione Consortile di aziende di credito" ma la formula "una o più banche opportunamente associate".

Infine la scelta del fornitore del servizio potrà essere operata non solo con la modalità della trattativa privata ma anche con la licitazione privata.;

### 4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale ragioneria e tributi